

Conclusioni

Nel 1999 è proseguito l'impegno della Società Bagnoli a portare avanti il piano di risanamento delle aree ex Ilva ed ex Eternit in un contesto di riferimento caratterizzato da:

- novità, relative soprattutto alla citata evoluzione della normativa ambientale;
- conferma dell'inadeguatezza del Piano Cipe, in particolare sotto l'aspetto delle maggiori quantità di manufatti civili da demolire e d'inerti da trattare nonché di materie prime e residui di lavorazioni siderurgiche da avviare a smaltimento e recupero;
- difficoltà oggettive di commercializzazione del treno nastri (obsolescenza tecnologica, vincoli comunitari di destinazione dell'impianto, crisi d'alcuni importanti Paesi esteri tradizionalmente acquirenti d'impianti usati, ecc.);

Nella situazione descritta, la Società Bagnoli ha positivamente operato, tenuto presente:

- nel 1999 l'avanzamento complessivo del programma di risanamento ambientale (Piano Cipe), con riferimento ai valori economici indicati nel Piano, è passato dal 49% di fine '98 al 72%. Oltre ai notevoli volumi di materiali demoliti, smontati e avviati a recupero e ricircolo, forte impulso è stato dato alla bonifica da amianto nelle aree ex Eternit, la cui attività è stata controllata rigorosamente per quanto concerne il rischio della salute dei lavoratori addetti e della popolazione delle aree limitrofe;
- il citato avanzamento lavori del 72% si confronta con l'incasso da parte della Società Bagnoli del 54% del contributo pubblico (141,2 miliardi a tutto il 31.12.1999 a fronte dei 261,5 miliardi stanziati dalla legge 582/96);
- intensificazione delle azioni volte a conseguire il dimensionamento dell'organico a livelli, allo stato, coerenti con il volume e mix d'attività da realizzare, fermo rimanendo l'impegno, fissato dalla legge 582/96, di utilizzare in via prioritaria il personale aziendale per realizzare il progetto di risanamento ambientale. Il personale della Società è, infatti, passato da 499 unità di fine '98 a 311 unità di fine '99, confluendo prevalentemente nelle liste di mobilità;
- miglioramento dei risultati d'andamento infortunistico conseguiti nel biennio precedente. Tale positivo andamento è connesso agli oltre 200 Piani di Sicurezza - predisposti dai Coordinatori della sicurezza (ai sensi del D.Lgs 494/96) e portati a conoscenza dei lavoratori (sia della Società Bagnoli sia delle altre ditte appaltatrici) - unitamente al contributo dei Responsabili della sicurezza operanti ai sensi del D.Lgs 626/94;
- predisposizione di un progetto preliminare di bonifica (in via di completamento) da parte della Società Bagnoli, che è in linea con le ultime disposizioni del Ministero dell'Ambiente di fine '99 (D.M. 471). Tale progetto, la cui redazione è peraltro richiamata nel disegno di legge Atto Senato n° 3833 di rifinanziamento della legge 582/96, prospetta diverse alternative d'intervento che sono esaminate sulla base dei requisiti tecnico-economici ed in relazione agli aspetti urbanistici e di tutela ambientale.

In considerazione di tutto quanto precede, questo Comitato

FA VOTI

per una positiva conclusione a tempi brevi del disegno di legge in corso di esame Parlamentare che assicuri le occorrenti risorse finanziarie per consentire il completamento dell'importante opera di risanamento dei siti interessati secondo anche le linee di aggiornamento progettuale predisposto dalla Società.

Ciò in considerazione, peraltro, delle concrete prospettive di utilizzazione delle aree una volta appaltato, mediante pubblica gara internazionale, il progetto definitivo riguardante la fase esecutiva del processo di bonifica dei suoli.

ALLEGATI

1. Delibera del Comitato sull'archeologia industriale
2. Pianta generale delle aree di intervento al 31.12.1999
3. Sequenza fotografica del "prima" e "dopo" gli interventi
4. Seconda fase di monitoraggio del suolo
5. Inquadramento idrogeologico
6. Acque sotterranee

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Delibera del Comitato sull'archeologia industriale

PAGINA BIANCA

IL COMITATO DI COORDINAMENTO E DI ALTA VIGILANZA
PER IL RISANAMENTO DI BAGNOLI

(previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582)

INTEGRATO DAL SOVRINTENDENTE AI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
DI NAPOLI O SUO DELEGATO

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, penultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, come integrato dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448)

SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE DI NAPOLI

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, penultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, come integrato dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448)

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582 (Gazz. Uff. 19 novembre 1996, n. 27), "L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nell'area ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche";

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del ricordato D.L. 20 settembre 1996, n. 486, " Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei

relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1”;

Che con l'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva”;

Che, a seguito di conferenza di servizi svoltasi il 19 giugno 1997, la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, con nota n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997, che si allega al presente atto sub A, “al fine di conservare la memoria storica degli impianti industriali di Bagnoli, relativamente all'interesse rappresentato dalle architetture industriali, ormai in disuso, e allo scopo di evidenziarne la valenza storico-architettonica” espresse interesse alla tutela degli elementi più significativi del complesso in oggetto, ritenendo, in particolare, meritevoli di tutela i seguenti 10 manufatti: a) Cokeria; b) Torri di spegnimento; c) Ciminiera con nervature; d) Officina meccanica; e) Centrale elettrica; f) Torre in mattoni; g) Ex palazzina ghisa; h) Centralina telefonica; i) Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio; l) Recupero degli elementi in ghisa (capriate) costituenti il manufatto riportato al n. 239 nella pianta allegata sub B;

Che le questioni inerenti le testimonianze di archeologia industriale nell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area di Bagnoli hanno anche formato oggetto di trattazione da parte di un gruppo di lavoro appositamente costituito in data 25 giugno 1998 e di cui hanno fatto parte il dott. Vincenzo Guerra (del Comitato di coordinamento), l'arch. Roberto Gianni (responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Napoli), l'ing. Gianfranco Caligiuri (della Bagnoli S. p. A.), l'ing. Paolo Basile Giannini, il dr. Alessandro D'Ambrosio e l'arch. Andreas Kipar (della commissione di esperti per il risanamento di Bagnoli);

Che tale gruppo di lavoro ha concluso i propri lavori con una relazione di sintesi, in data 13 luglio 1998, che si allega al presente atto come parte integrante sub C, nella quale sono stati individuati, come particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale, 16 manufatti, di cui 8 già indicati dalla Soprintendenza nella nota n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 (corrispondenti a quelli riportati nella nota stessa dalla lett. a) alla lett. h));

Che la nota della Soprintendenza e la relazione del gruppo di lavoro hanno, ovviamente, formato oggetto di particolare esame e discussione da parte del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, integrato, ai fini dell'individuazione dei manufatti industriali da salvaguardare nell'area di Bagnoli, dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato;

Che, peraltro, il Comitato ha ritenuto di dover prendere in esame anche i manufatti (in numero di 43 e di cui all'elenco allegato sub D) di cui era stata prevista la conservazione nel Piano CIPE del 1994 al fine di valutarne la compatibilità con il Piano regolatore generale della Città di Napoli (ambito di Bagnoli) ed il significato dal punto di vista storico ed ambientale;

Che il Comitato ha ritenuto che i 43 manufatti di cui sopra non siano individuabili ai fini della salvaguardia della memoria storica del sito o perché incompatibili con le previsioni della Variante al Piano regolatore generale per la Zona Occidentale della Città di Napoli (ambito di Bagnoli), in quanto ubicati nell'area destinata a parco o sulla spiaggia, o perché non particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale;

Che, viceversa, per le motivazioni illustrate per ciascuno di essi nell'allegato sub E, il Comitato ha valutato particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale e per la salvaguardia della memoria storica del sito i 16 manufatti individuati dal gruppo di lavoro costituito in data 25 giugno 1998;

Che l'individuazione da parte del Comitato dei suddetti manufatti è, inoltre, particolarmente coerente con la Variante al Piano regolatore generale di Napoli (ambito di Bagnoli) che prevede nell'area in cui gli stessi sono ubicati la costituzione di un grande parco urbano che, oltre a rappresentare il segno tangibile della riqualificazione e del recupero ambientale, dovrà conservare anche la testimonianza del passato industriale della zona (a tal fine la stessa variante per la Zona Occidentale prevede, tra gli studi propedeutici al piano urbanistico esecutivo, quello relativo all'archeologia industriale);

Che, in tale prospettiva, i 16 manufatti individuati assumono particolare significato, oltre che per il valore storico o ambientale che a ciascuno di essi è stato riconosciuto, anche per la possibilità di ricostruire attraverso essi il ciclo produttivo dell'impianto a testimonianza della memoria storica del sito;

Che, peraltro, il Comitato, tenuto conto dei costi di messa in sicurezza, conservazione e manutenzione, ha espresso la scelta, per alcuni dei 16 manufatti, di limitarne la conservazione alle sole strutture più significative dal punto di vista storico e testimoniale;

Che, in ogni caso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, introdotto dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, secondo cui "La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva", il Comitato, decisa la conservazione di alcuni manufatti nei termini sopra specificati, ha ritenuto necessario che le parti da conservare dei manufatti in questione dovessero essere di dimensioni e caratteristiche tali da non pregiudicare o restringere le scelte del Consiglio comunale circa la destinazione dei manufatti, ma, anzi, da consentirne qualsiasi utilizzazione compatibile con le previsioni della Variante al Piano regolatore generale;

Che, pertanto, il Comitato ha deciso la conservazione dei 16 manufatti nelle parti, nella misura e nei limiti risultanti dalle schede individuali (e relative relazioni descrittive) che si allegano sub F e dalla tabella 2 allegata alla relazione del gruppo di lavoro (all. C) riassuntiva delle quantità da demolire e/o conservare per ciascun manufatto;

Che, per quanto riguarda i due manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 alle lett. i) (Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio) e l) (Elementi in ghisa del manufatto riportato al n. 239 nella pianta) il rappresentante della Soprintendenza stessa (arch. Nicoletta Ricciardelli delegata dal Soprintendente per la riunione del 12 marzo 1999 con nota dell'11 marzo 1999, n. 7964 allegata sub G) ha proposto un approfondimento ulteriore ai fini della valutazione della loro conservazione compatibilmente con le destinazioni urbanistiche dell'area in cui sono ubicati (spiaggia);

Che l'ing. Zigon, rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, nel corso delle riunioni tenute per l'individuazione dei manufatti, ha dichiarato che la posizione dell'imprenditoria sull'argomento è così riassumibile:

- Gli eventuali extra costi per la bonifica dei siti sui quali insistono i reperti di archeologia industriale, rispetto ai normali costi di bonifica del terreno altrimenti libero, non gravino sulle disponibilità economiche dedicate al piano di recupero ambientale complessivo;
- Tenuto conto dell'elevata cubatura complessiva dei sedici siti prescelti per la conservazione, essa non deve influenzare – in alcun modo e quale che sia la loro destinazione d'uso futura – la volumetria complessiva indicata disponibile dalle decisioni di pianificazione urbanistica del P.R.G. dell'area,
- Rispetto ai valori iniziali, detti siti non facciano lievitare il valore dei suoli sui quali insistono e, quindi, quello complessivo dell'area.

Che, in relazione alle posizioni rappresentate dall'ing. Zigon, il Comitato ha ritenuto di dover fare riferimento a quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e cioè:

- Che il confronto fra i costi del progetto originario e quelli derivanti dalla conservazione dei 16 manufatti (comprensivi degli oneri per la messa in sicurezza, per le attività di conservazione e per le attività di ripristino) ha già formato oggetto di valutazione da parte del gruppo di lavoro (cfr. tabella 4 allegata alla Relazione del gruppo di lavoro stesso allegata sub C) che ha rilevato una possibile economia in conseguenza della conservazione dei 16 manufatti in luogo dei 43 originariamente previsti;
- Che i costi definitivi di conservazione e di bonifica dei 16 manufatti e delle aree dagli stessi interessate saranno commisurati all'effettivo definitivo utilizzo dei manufatti stessi che verrà deciso dal consiglio comunale di Napoli;
- Che il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Napoli ha dichiarato che: a) sull'area in questione, destinata dalla Variante occidentale a parco, non potranno esserci costruzioni che comportino l'utilizzazione del suolo impermeabilizzato superiore al 3% di tutta l'area; b) avendo il Parco necessità di essere dotato di attrezzature, quali parcheggi, punti di ristoro, servizi igienici, ecc., appare conveniente sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista storico-architettonico, utilizzare strutture esistenti evitando nuove costruzioni. Inoltre, se si tratta di attrezzature finalizzate alla fruizione del parco stesso no si hanno incidenze sulla cubatura totale;
- Che in relazione al rilievo dell'ing. Zigon circa la possibilità che la conservazione dei 16 manufatti possa far lievitare il valore dei suoli, va ricordato che la conservazione dei manufatti stessi è stata decisa in luogo dei 43 originariamente previsti, di cui è stata, viceversa, riscontrata l'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del Comune;

Richiamate tutte le ulteriori considerazioni, valutazioni e precisazioni espresse nel corso delle riunioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza del 2 febbraio 1999 (Verbale n. 37) e del 10 febbraio 1999 (Verbale n. 38), alle quali hanno partecipato il Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o un suo delegato, ed il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Napoli, giusta disposizione del ricordato art. 31, comma 43, della L. n. 488/1998;

DELIBERA

- A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582, e successivamente integrato con l'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, sono individuati i seguenti 16 manufatti industriali, indicati in azzurro nella carta allegata sub B, ubicati nelle aree del Comune di Napoli, quartiere Bagnoli, già occupate dagli stabilimenti di


società del Gruppo IRI ed attualmente oggetto di bonifica, in quanto particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale, a salvaguardia della memoria storica del sito:

- 1) APPELVAGE
- 2) CANDELA III E IV BATTERIA COKE
- 3) TORRE DI SPEGNIMENTO
- 4) COKERIA (TERZA BATTERIA)
- 5) CARROPONTE MOXEY
- 6) CIMINIERA AGGLOMERATO
- 7) ALTOFORNO 4
- 8) COWPERS
- 9) CANDELA PER GAS AFO
- 10) OFFICINA MECCANICA
- 11) CENTRALE TERMICA (sala pompe e compressori)
- 12) CENTRALINA TELEX
- 13) PALAZZINA EX DIREZIONE
- 14) ACCIAIERIA L.D.
- 15) GABBIA VERTICALE ROMPISCAGLIE
- 16) IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

- B) I suddetti 16 manufatti potranno formare oggetto di smontaggio o di demolizione esclusivamente per le parti, nella misura e nei limiti risultanti dalle schede individuali (e relative relazioni descrittive) che si allegano sub F e dalla tabella 2 allegata alla relazione del gruppo di lavoro (all. C) riassuntiva delle quantità da demolire e/o conservare per ciascun manufatto;
- C) Il Comitato ritiene che le modalità degli interventi tecnici sugli otto manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997, eventualmente necessari a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio comunale di Napoli circa la loro destinazione, vadano valutate con la Soprintendenza stessa.
- D) Il Comitato, per quanto riguarda i due manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 alle lett. i) (Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio) e l) (Elementi in ghisa del manufatto riportato al n. 239 nella pianta) e non inseriti fra i sedici manufatti di cui al capo A), esprime la raccomandazione di un approfondimento ulteriore da parte del Consiglio comunale di Napoli, in sede di pianificazione esecutiva, ai fini della valutazione della loro conservazione compatibilmente con le destinazioni urbanistiche dell'area in cui sono ubicati (spiaggia).

Letto, firmato e sottoscritto

Napoli, il 23. marzo 1999


Luigi Ferraro
Antonio Surico
Giuseppe
Antonio Surico

PAGINA BIANCA

Allegato 2

Pianta generale delle aree di intervento al 31.12.1999

Allegato 3

Sequenza fotografica del “prima” e “dopo” gli interventi

PAGINA BIANCA